

Iva in pratica n. 43/2019

Cessione dei crediti Iva trimestrali

di Marco Peirola - dottore commercialista, revisore legale e componente del Fiscal Committee della Confédération Fiscale Européenne

L'[articolo 12-sexies](#), D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), inserito in sede di conversione dall'[articolo 1](#), comma 1, L. 58/2019, estende la possibilità, per i soggetti passivi Iva, di cedere i crediti Iva emergenti dalle liquidazioni trimestrali, sempreché sussistano i requisiti previsti per la richiesta di rimborso di cui all'[articolo 38-bis](#), D.P.R. 633/1972.

Nel ricordare che la novità si applicherà ai crediti per i quali è chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020, nel prosieguo si analizza l'attuale disciplina della cessione dei crediti Iva infrannuali alla luce delle indicazioni di prassi, dottrina e giurisprudenza, per poi esaminare le modifiche introdotte dal decreto crescita convertito.

Attuale divieto di cessione dei crediti Iva infrannuali chiesti a rimborso

L'[articolo 5](#), comma 4-ter, D.L. 70/1988, nella formulazione anteriore alla modifica novellata dal D.L. 34/2019, disponeva che, *“in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l'ufficio ... possa ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel comma 2 del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo”*.

Modalità e adempimenti da osservare in caso di cessione del credito Iva annuale

Come precisato dall'Amministrazione finanziaria, ai fini della cessione del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale¹:

- il cedente deve notificare formalmente all'ufficio l'avvenuta cessione del credito, ai sensi dell'[articolo 69](#), R.D. 2440/1923;
- tale cessione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata dal notaio, contenente l'esatta individuazione delle parti, che il cedente deve inviare in copia autentica all'ufficio competente nei suoi confronti.

¹ Cfr. [circolare n. 19-VI-12-1319/1993](#) (§ 2.10) e [n. 192/E/1997](#).

Dato che si erano presentati casi in cui le cessioni dei crediti Iva sono state poste in essere mediante l'utilizzo di documenti falsi, al fine di evitare il ripetersi di comportamenti fraudolenti, la citata [circolari n. 192/E/1997](#) ha indicato che è opportuno che gli uffici, ogni qual volta venga loro notificata una cessione di credito, provvedano, qualora ritengano che possano sussistere perplessità in ordine all'autenticità dei documenti prodotti, a informare il cedente con lettera raccomandata prima dell'emissione dell'ordinativo di pagamento, dando carico al cedente stesso di riscontrare entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della raccomandata la comunicazione dell'ufficio. In questo modo, qualora la cessione sia stata posta in essere con documenti falsi all'insaputa del cedente, lo stesso, a seguito della comunicazione dell'ufficio, può impedire la liquidazione del rimborso avvertendo tempestivamente l'ufficio medesimo.

Orientamento della prassi amministrativa

In considerazione del tenore letterale del citato [articolo 5](#), comma 4-ter, D.L. 70/1988, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che *“possono costituire oggetto di cessione esclusivamente i crediti risultanti dalla dichiarazione annuale Iva, richiesti al rimborso con la procedura normale ovvero con quella accelerata, previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 del citato articolo 38-bis.*

Invece non possono essere ceduti i crediti risultanti dalla dichiarazione annuale Iva nel caso in cui il contribuente abbia scelto di computarli in detrazione nell'anno successivo ai sensi del disposto del comma 2 dell'articolo 30 dello stesso D.P.R. 633/1972”².

Il divieto di cessione dei crediti Iva infrannuali è stato confermato dai successivi documenti di prassi in materia.

L'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 6/E/2006](#) (risposta 12.4), nel richiamare l'articolo 5, comma 4-ter, D.L. 70/1988, ha chiarito che

“da tale disposto normativo si desume implicitamente che il credito relativo ai rimborsi infrannuali non possa essere ceduto, non essendo configurabile alcun limite alla possibilità di ripetere le somme cedute. Per “credito risultante dalla dichiarazione annuale”, infatti, si deve intendere quello indicato nella dichiarazione annuale Iva e, pertanto, solo tali crediti - e non anche quelli infrannuali chiesti a rimborso - sono suscettibili di cessione”.

² Così la [circolare n. 223/E/1988](#).

Nello stesso senso anche la successiva [risoluzione n. 49/E/2006](#), in risposta all'istanza di interpello con la quale il contribuente – a fondamento della soluzione interpretativa prospettata, favorevole alla cedibilità del credito Iva infrannuale – ha osservato:

- da un lato, che la cessione, se effettuata secondo le modalità previste dagli [articolo 69](#) e [70](#), R.D. 2440/1923, può considerarsi pienamente efficace e opponibile nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. D'altronde, dal momento che il D.P.R. 633/1972 nulla dispone in ordine alla cedibilità del credito, dovrebbe essere ammissibile anche la cessione dei crediti infrannuali chiesti a rimborso, nonostante il citato [articolo 5](#), comma 4-ter, D.L. 70/1988, nel disciplinare i poteri di ripetizione delle somme rimborsate esercitabili dall'Amministrazione finanziaria, faccia testualmente riferimento al *“credito risultante dalla dichiarazione annuale”*;
- dall'altro, che gli uffici dell'Agenzia delle entrate possono rilasciare, in relazione a tali crediti, l'attestazione di cui all'[articolo 10](#), D.L. 269/2003 (c.d. “Attestazione dei crediti tributari”).

Nella richiamata risoluzione, è stato ribadito che, *“per “credito risultante dalla dichiarazione annuale”, si deve intendere quello indicato nella dichiarazione annuale Iva e, pertanto, solo tali crediti - e non anche quelli infrannuali chiesti a rimborso - sono suscettibili di cessione. Peraltro, la richiesta di rimborso infrannuale va tenuta distinta dall'autoliquidazione in sede di dichiarazione annuale del credito spettante e dalla relativa richiesta di rimborso”*.

Orientamenti favorevoli alla cessione dei crediti Iva infrannuali

La posizione dell'Amministrazione finanziaria è stata contestata da autorevole dottrina e dalla giurisprudenza, le cui indicazioni sono di seguito riportate.

Norma di comportamento Aidc n. 164

L'Associazione italiana dottori commercialisti, con la norma di comportamento n. 164, è giunta a una conclusione divergente rispetto a quella della prassi amministrativa, sostenendo che il credito Iva trimestrale, chiesto a rimborso ai sensi dell'[articolo 8](#), D.P.R. 542/1999 e confermato nella dichiarazione Iva annuale, può essere ceduto a terzi con le modalità previste dall'[articolo 69](#), R.D. 2440/1923, con effetto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, quale debitore ceduto.

L'analisi dell'Associazione parte dalla considerazione che:

- l'istituto della cessione dei crediti è disciplinato dagli [articolo 1260](#) e ss. cod. civ.;

- affinché la cessione produca effetti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, debitore ceduto, occorre il rispetto dell'[articolo 69](#), R.D. 2440/1923, in base al quale:
- le cessioni di crediti verso l'amministrazione, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, devono essere obbligatoriamente notificate all'Amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento, e ciò in deroga alla regola sancita dall'[articolo 1264](#), cod. civ., per la quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo quando questi l'abbia accettata;
- la notifica deve avvenire per tempo, giacché essa rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi;
- le cessioni di crediti devono altresì risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio.

Riguardo al credito Iva, la norma di comportamento osserva che il diritto di cederlo trova conferma, sul piano normativo, nell'[articolo 5](#), comma 4-ter, D.L. 70/1988, ove viene previsto che, agli effetti dell'[articolo 38-bis](#), D.P.R. 633/1972, in caso di cessione del credito Iva chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione annuale, l'ufficio può richiedere anche al cessionario le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento non sia divenuto definitivo.

Il risultato della dichiarazione annuale, inteso come differenza tra l'Iva "a debito" e l'Iva "a credito" riferita a masse di operazioni (attive e passive) del periodo di riferimento, assume piena rilevanza nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Il concetto di "credito Iva" risultante dalla dichiarazione annuale, prosegue il documento, non è riferito soltanto alle somme chieste a rimborso in sede di dichiarazione annuale, ma anche agli importi richiesti a rimborso in sede trimestrale, secondo le disposizioni dell'articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972, alla condizione che il credito, rimborsabile infrannualmente, trovi conferma nella dichiarazione annuale.

Entrambi i crediti (trimestrale e annuale) derivano da operazioni contenute nella dichiarazione annuale Iva e determinano un'eccedenza d'imposta rimborsabile ai sensi dell'[articolo 30](#), D.P.R. 633/1972 che, in quanto tale, costituisce un credito certo, liquido ed esigibile e non, viceversa, una mera aspettativa di rimborso³.

³ Cfr. Cassazione n. 1286/1984.

Il credito Iva trimestrale chiesto a rimborso è, quindi, perfettamente simmetrico al credito Iva chiesto a rimborso in sede di dichiarazione annuale e con la medesima rilevanza agli effetti dell'Iva.

Del resto, le norme fiscali che disciplinano la cessione dei crediti d'imposta rimborsabili presuppongono la cedibilità, in linea con l'affermazione del principio generale per cui qualsiasi credito è, in linea di principio, cedibile. Questa conclusione vale sia per la norma che si occupa della cessione dei crediti emergenti dalla dichiarazione dei redditi, in applicazione dell'[articolo 43-bis](#), D.P.R. 602/1973, sia per la norma relativa ai crediti Iva, secondo l'[articolo 5](#), comma 4-ter, D.L. 70/1988.

In definitiva, esiste una perfetta simmetria tra le condizioni che consentono il perfezionamento della cessione del credito, sotto il profilo civilistico, e la rilevanza del credito, agli effetti dell'Iva, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

A sostegno dell'omogeneità formale e sostanziale dei crediti Iva trimestrale e annuale, l'Associazione richiama 3 ulteriori considerazioni, riguardanti rispettivamente:

- la norma nazionale, tenuto conto che il contribuente, che si trovi nelle condizioni previste nell'[articolo 38-bis](#), comma 2, D.P.R. 633/1972, ha diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile maturata in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno. Questa conclusione trova, altresì, conferma nell'[articolo 10](#), D.L. 269/2003, che fa riferimento all'attestazione del credito nei confronti dell'Erario, senza porre la condizione che risulti da una specifica dichiarazione annuale. L'allegato I alla [circolare n. 9/E/2004](#), relativa a questa disposizione, esemplifica in modo esplicito, e conferma, che siffatta attestazione ricomprende anche i crediti Iva trimestrali. In ogni caso, ragionando per approssimazioni successive, l'anzidetta estensione è prassi, oramai consolidata, in relazione alla procedura di anticipazione finanziaria utilizzata da parte degli istituti di credito;
- la norma comunitaria, tenuto conto che l'[articolo 22](#), § 4, lettera. a), VI Direttiva CEE, ora [articolo 252](#), Direttiva 2006/112/CE, impone agli Stati membri l'obbligo di richiedere ai soggetti passivi la dichiarazione delle eccedenze d'imposta, riferite alle operazioni effettuate con cadenza mensile o trimestrale, con la facoltà di prevedere, ai fini riepilogativi e di controllo contabile, un documento riassuntivo con cadenza annuale. Con la conseguenza che il credito Iva si determina, secondo la norma comunitaria, con cadenza infrannuale (mensile o trimestrale);
- il principio civilistico di trasmissibilità dei crediti, vantati anche nei confronti dello Stato, salvo espresso legale divieto che, nella fattispecie, non sussiste.

Assonime

Anche Assonime, nell'intervento n. 39/2018, ha auspicato l'integrazione della norma di cui sopra al fine di escluderne la lettura particolarmente formalistica operata dall'Amministrazione finanziaria, in assenza di ragioni valide per giustificare la discriminazione del credito infrannuale rispetto a quello emergente dalla dichiarazione annuale.

Giurisprudenza

In giurisprudenza, si segnalano 2 pronunce favorevoli alla cedibilità del credito Iva trimestrale, vale a dire:

- la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 2252/2013;
- la sentenza della Corte di Cassazione [n. 13027/2015](#).

La Corte d'Appello di Venezia ha disatteso la posizione dell'Agenzia delle entrate sulla base, essenzialmente, delle indicazioni rese dall'Aidc con la norma di comportamento n. 164, sopra esposte. Dall'analisi della fattispecie svolta sul più stretto piano positivo, i giudici d'appello hanno ulteriormente osservato che:

- i crediti tributari sono tutti ordinariamente cedibili⁴, con la conseguenza che l'[articolo 5](#), comma 4-ter, D.L. 70/1988 non legittima l'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria in merito alla questione in esame, in quanto l'utilizzazione dello strumento esegetico più tradizionale (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*) appare al tempo stesso eccessivamente semplicistica e arbitraria. Tale disposizione, infatti, non vieta la cessione dei crediti Iva infrannuali, ma stabilisce che l'ufficio, nell'ipotesi di cessione di crediti derivanti dalla dichiarazione annuale, ha facoltà di ripetere il pagamento anche dal cessionario ove questi non abbia prestato la garanzia prevista, fatte salve tutte le norme in tema di verifiche e sanzioni. Quindi, si limita semplicemente a prendere in esame uno dei possibili casi di cessione, ampliando la garanzia della P.A. rispetto a quanto previsto dagli articoli [1266](#) e [1267](#), cod. civ. e consentendo all'ufficio di agire anche verso il cessionario;
- l'articolo 5, comma 4-ter, D.L. 70/1988 fa riferimento alla previsione dell'[articolo 38-bis](#), D.P.R. 633/1972, secondo cui il contribuente può chiedere il rimborso delle somme in eccedenza risultanti dalla dichiarazione annuale prestando un'opportuna garanzia, ma può anche ottenere il rimborso di eccedenze maturate in relazione a periodi inferiori all'anno, sempre previa prestazione della garanzia, ove si trovi nelle condizioni di cui alle lettere a), b), e) o, con una particolare precisazione, c) dell'[articolo 30](#), comma 3, D.P.R. 633/1972. Ne discende che è possibile non solo optare per la liquidazione Iva

⁴ Cfr., per esempio, l'articolo 43-bis, D.P.R. 602/1973, in tema di cessione di crediti derivanti da dichiarazione dei redditi, anche qui con garanzia del cessionario.

periodica, ex [articolo 7](#), D.P.R. 542/1999, ma anche chiedere il rimborso delle eccedenze infrannuali, con la conseguenza che il credito maturato diviene disponibile per il contribuente con la liquidazione e contestualmente cedibile, salve le garanzie imposte dalla legge o quella generale di cui agli articoli [1266](#) e [1267](#), cod. civ. e fatto salvo, inoltre, il potere di rettifica o accertamento dell'ufficio.

Le considerazioni esposte portano a escludere anche l'argomento di parte appellante, secondo cui la cessione è possibile solo per i crediti derivanti dalla liquidazione Iva annuale, in quanto solo con il trascorrere dell'anno si viene a perfezionare l'imposta, ovvero diviene certo quanto dovuto a credito o a debito. Ne discende, in conclusione, che la posizione dell'Amministrazione finanziaria non è condivisibile, in quanto *“la stessa pretende, illegittimamente e attraverso un mero atto interpretativo (circolari), di trarre un divieto di cessione da norme che non lo prevedono, ma che, anzi, nel complesso dell'ordinamento tributario appaiono esegeticamente orientate in senso contrario, verso la cessione di ogni tipo di credito. Diversamente occorrerebbe un divieto esplicito o una norma generale (entrambi mancanti) che impongano o limitino i diritti di cessione di crediti che, una volta maturati, sono nella disponibilità del creditore, fatte salve tutte le garanzie per il debitore ceduto”*.

Anche la Corte di Cassazione, nella richiamata [sentenza n. 13027/2015](#), conferma la possibilità di cessione del credito Iva infrannuale, affermando che *“la cessione del credito Iva vantato dalla curatela fallimentare ma non ancora esposto in dichiarazione, non può che seguire le ordinarie regole del codice civile (articoli 1260, 1264, 1348)”*, per cui non può *“essere considerata causa ostativa all'efficacia dell'atto di cessione il fatto che il credito (quantificabile) non sia ancora stato chiesto a rimborso nella dichiarazione annuale al momento dell'atto di cessione, dato che tale circostanza comporta soltanto il rinvio del pieno operare degli effetti della cessione al momento in cui il credito viene cristallizzarsi definitivamente secondo le norme tributarie”*.

Cessione dei crediti Iva infrannuali chiesti a rimborso dal 2020

L'[articolo 12-sexies](#), comma 1, D.L. 34/2019, inserito in sede di conversione dall'articolo 1, comma 1, L. 58/2019, modifica l'[articolo 5](#), comma 4-ter, D.L. 70/1988, estendendo la possibilità, per i soggetti passivi Iva, di cedere i crediti Iva emergenti dalle liquidazioni trimestrali, sempreché sussistano i requisiti previsti per la richiesta di rimborso di cui all'[articolo 38-bis](#), D.P.R. 633/1972.

In base alla nuova previsione, *“agli effetti dell'articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale, deve intendersi che l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto possa ripetere anche dal cessionario*

le somme rimborsate, salvo che questi non presti la garanzia prevista nel secondo comma del suddetto articolo fino a quando l'accertamento sia diventato definitivo”.

La novità, ai sensi del comma 2 del citato articolo 12-sexies, D.L. 34/2019, “*si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020*”.

Effetti della rinuncia alla cessione del credito Iva da parte del cessionario

Da ultimo, si ricorda che, con la [risoluzione n. 39/E/2017](#), l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all'interpretazione dell'[articolo 43-bis](#), D.P.R. 602/1973, secondo cui “*le disposizioni degli articoli 69 e 70, R.D. 2440/1923, si applicano anche alle cessioni dei crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi ...*”, con particolare riguardo agli effetti che si verificano quando il cessionario, dopo avere acquisito la titolarità di un credito Iva a garanzia di un finanziamento erogato dal cedente, rinuncia alla cessione del credito Iva.

Quesito e soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

All'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate sono stati notificati alcuni atti di cessione del credito Iva a garanzia delle somme erogate a titolo di finanziamento dal cessionario. In più casi, quest'ultimo ha comunicato all'ufficio la volontà di rinunciare alla cessione del credito, presumibilmente avendo il cedente estinto il proprio finanziamento.

Il cedente ha chiesto all'Agenzia delle entrate di conoscere:

- se tali atti possano o meno essere qualificati come atti di cessione del credito Iva opponibili nei confronti dell'Amministrazione finanziaria;
- in caso affermativo, se possa considerarsi valida la clausola del contratto di cessione secondo cui la cessionaria acconsente che le somme pagate dall'Amministrazione finanziaria a titolo di rimborso del credito Iva siano versate sul conto “Rimborso Iva” della cedente;
- quale sia l'efficacia dei successivi atti di rinuncia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

In merito ai singoli quesiti formulati, l'istante è dell'avviso che:

- gli atti in esame sono qualificabili come atti di cessione del credito Iva e, in quanto notificati all'Amministrazione finanziaria, sono opponibili a quest'ultima. Ne consegue che il rimborso deve essere erogato alla cessionaria, in quanto terza creditrice;
- può ritenersi valida la clausola contrattuale che prevede il versamento del rimborso sul conto della cedente, trattandosi di una mera modalità di incasso del rimborso, la cui titolarità, tuttavia, resta in capo alla cessionaria. Tale circostanza sarebbe confermata dalla successiva clausola, secondo cui, “*qualora la*

cessionaria invii alla cedente una comunicazione di risoluzione automatica, di diffida ad adempiere o di recesso ai sensi dei contratti di finanziamento, la cessionaria avrà diritto di richiedere all'Amministrazione finanziaria di pagare il credito Iva su un conto corrente a essa intestato e avrà titolo a trattenere le somme incassate imputandole al pagamento dei crediti scaduti sino a concorrenza del loro ammontare, restando inteso l'eventuale eccedenza sarà accreditata sul conto corrente che verrà indicato dalla cedente”;

– gli atti di rinuncia alla cessione del credito da parte della cessionaria non producono alcun effetto nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, sia perché non redatti nella stessa forma dell'atto di cessione (scrittura privata autenticata), sia perché, soprattutto, si configurerebbero come una seconda cessione del credito, in quanto tale vietata dall'[articolo 43-bis](#), comma 1, D.P.R. 602/1973. Pur in presenza di atti di rinuncia alla cessione del credito da parte della cessionaria, quindi, il rimborso Iva deve essere erogato a favore di quest'ultima.

Quesito e soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Nella fattispecie oggetto della [risoluzione n. 39/E/2017](#), il titolare del credito Iva lo trasferisce al cessionario per garantire l'adempimento del contratto di finanziamento stipulato con quest'ultimo.

Secondo il contratto di cessione, infatti, *“la cedente con il presente atto cede il credito Iva alla cessionaria, che accetta, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni garantite”*, le quali sono definite come *“tutti i crediti, esistenti e futuri, della cessionaria nei confronti della cedente derivanti dai contratti di finanziamento”*.

Il contratto in esame, pertanto, è qualificabile come un contratto di cessione del credito a scopo di garanzia, frequente nella prassi bancaria, in cui la cessione del credito si collega a un contratto di finanziamento. Qui la garanzia, atipica e reale, si compie con l'immediato trasferimento a titolo gratuito della titolarità di beni specifici, come i crediti Iva, i quali sono automaticamente ritrasferiti al cedente in caso di adempimento delle obbligazioni previste dal contratto di finanziamento. Il contratto di cessione del credito, quindi, è accessorio al contratto di finanziamento ed è soggetto a una specifica condizione risolutiva, quale, appunto, l'adempimento del debito garantito.

Secondo quanto previsto dalle parti, infatti, il *“periodo di efficacia indica il periodo che decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e che scade nel momento in cui le obbligazioni di pagamento della cedente nei confronti della cessionaria ai sensi dei contratti di finanziamento siano state pienamente adempiute. Al termine del periodo di efficacia, la cessione perderà automaticamente efficacia e si intenderà risolta, tutti i diritti connessi al credito Iva si ricongiungeranno in capo alla cedente”*.

Tuttavia, quale contratto accessorio che segue la sorte del contratto principale di finanziamento, *“la cessione rimarrà valida ed efficace ... in caso di cessione, totale o parziale, da parte della cessionaria del contratto/i di finanziamento o delle obbligazioni garantite, per cui la cessione dei crediti sarà*

automaticamente trasferita al soggetto cessionario ... nonché a seguito di modifiche del contratto/i di finanziamento ovvero di tutte o di parti delle obbligazioni garantite”.

Così qualificata la fattispecie in esame come contratto di cessione del credito a scopo di garanzia, ed esaminate le sue principali caratteristiche, riguardo i singoli quesiti posti dall'istante, l'Agenzia delle entrate ha precisato che:

- tale cessione del credito Iva, chiesto a rimborso tramite la dichiarazione dei redditi, e notificato all'Amministrazione finanziaria, è opponibile nei confronti di quest'ultima ai sensi del combinato disposto dall'[articolo 43-bis](#), comma 3, D.P.R. 602/1973 e dell'[articolo 1](#), comma 4, D.M. 384/1997;
- la clausola che prevede il versamento del rimborso sul conto della cedente è efficace anche nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, trattandosi di una clausola relativa all'incasso del rimborso sulla quale si è formato il consenso della cessionaria del credito Iva, come risulta dall'*incipit* “la cessionaria acconsente ...”. Rientra, del resto, nella fisiologia del contratto in esame la circostanza che il credito Iva sia incassato dal cedente, cui il credito si ritrasferisce automaticamente a seguito dell'adempimento del debito garantito. Ciò trova conferma nella clausola che disciplina l'incasso del credito Iva nel caso, invece, di eventi, per così dire, “patologici” del contratto di finanziamento. È significativa, sotto questo profilo, la successiva clausola del contratto, secondo cui, “*qualora la cessionaria invii alla cedente una comunicazione di risoluzione automatica, di diffida ad adempiere o di recesso ai sensi dei contratti di finanziamento, la cessionaria avrà diritto di richiedere all'Amministrazione finanziaria di pagare il credito Iva su un conto corrente a essa intestato ...*”;
- non si condivide l'interpretazione dell'istante circa la “rinuncia” alla cessione del credito da parte della cessionaria, che si configurerebbe, nella sostanza, come una seconda cessione del credito, in quanto tale vietata dall'[articolo 43-bis](#), comma 1, D.P.R. 602/1973. Si tratta, invero, non di una rinuncia, ma della comunicazione all'Amministrazione finanziaria dell'intervenuta risoluzione del contratto di cessione del credito, a seguito dell'adempimento, da parte del cedente, del debito garantito. Tale comunicazione è espressamente disciplinata dalle parti: in caso di risoluzione automatica della cessione del contratto, su richiesta e a spese del cedente, “la cessionaria provvederà all'espletamento delle formalità per la comunicazione dell'intervenuta risoluzione”. Non si realizza, quindi, nella fattispecie, un'ulteriore cessione del credito, ma la perdita di efficacia della cessione originaria, con il ritrasferimento automatico della titolarità del credito al cedente originario, il quale non può, pertanto, considerarsi un soggetto “terzo” rispetto alle parti contrattuali. Ne consegue che, nel caso concreto, il cessionario non incorre nel divieto previsto dall'[articolo 43-bis](#), comma 1, D.P.R. 602/1973, secondo cui “il cessionario

non può cedere il credito oggetto della cessione". Come, peraltro, evidenziato dalla Corte di Cassazione⁵, tale norma, che ha lo scopo di evitare un'eccessiva circolazione dei crediti tributari con la conseguente incertezza sul creditore del Fisco, costituisce *"un'eccezione al principio della libera cedibilità dei crediti"* e non è, quindi, suscettibile di interpretazione analogica.

In definitiva, per ciò che riguarda quest'ultimo aspetto, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, a seguito della comunicazione all'Amministrazione finanziaria della "rinuncia" della cessionaria alla cessione del credito, ovvero della comunicazione della sua risoluzione automatica, il rimborso del credito Iva deve essere erogato alla cedente e non alla cessionaria.

Ai sensi dell'[articolo 69](#), R.D. 2440/1923, richiamato dall'[articolo 43-bis](#), comma 1, tale "rinuncia", al pari della cessione del credito, deve risultare da atto pubblico e scrittura privata autenticata e deve essere comunicata all'Amministrazione finanziaria e al concessionario mediante notifica.

A una diversa conclusione deve giungersi, secondo l'Agenzia delle entrate, nella differente ipotesi - che esula dalla fattispecie in esame, ma è prevista nel contratto - della cessione del contratto di finanziamento a un soggetto terzo con la conseguente automatica e ulteriore cessione del credito Iva. Tale cessione, infatti, non può avere alcuna efficacia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, considerato il divieto di cessione del credito da parte del concessionario di cui al citato articolo 43-bis, comma 1, D.P.R. 602/1973.

SCHEDA DI SINTESI

In sede di conversione del D.L. 34/2019 (Decreto Crescita) è stata estesa la possibilità, per i soggetti passivi Iva, di cedere i crediti Iva emergenti dalle liquidazioni trimestrali, sempreché sussistano i requisiti previsti per la richiesta di rimborso di cui all'articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972.



La novità si applicherà ai crediti per i quali è chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.



Prima della modifica normativa, l'Agenzia delle entrate negava la cessione dei crediti Iva infrannuali, in quanto la previsione che disciplina la cessione dei crediti Iva, vale a dire l'articolo 5, comma 4-ter, D.L. 70/1988, faceva esclusivo riferimento alle eccedenze detraibili emergenti dalla dichiarazione annuale.



⁵ Cfr. Cassazione n. 12552/2016.

A diverse conclusioni erano, invece, giunte autorevole dottrina e la giurisprudenza, per cui risultava davvero auspicabile l'integrazione della norma di cui sopra al fine di escluderne la lettura formalistica operata dall'Amministrazione finanziaria, in assenza di ragioni valide per giustificare la discriminazione del credito infrannuale rispetto a quello emergente dalla dichiarazione annuale.